

**ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI
LOGISTICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI
CONCORSI E DELLE ALTRE SELEZIONI
PUBBLICHE DI PERSONALE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO - COMPARTO
AUTONOMIE LOCALI (LOTTO 1) E COMPARTO
SCUOLA (LOTTO 2)**

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

**ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO**

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

**ART. 5 – DURATA DELL' ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

**ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI
ATTUATIVI)**

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO DELL'ACCORDO QUADRO

**ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

**ART. 13 - ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO E SUPERVISIONE E CONTROLLI
SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI
FORNITURA**

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

**ART. 15 – MODIFICA DELL' ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI
VALIDITÀ**

ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

**ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO
QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

**ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

ART. 22 – SICUREZZA

ART. 23 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 26 – PENALI

**ART. 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
PENALI**

ART. 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

**ART. 29 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI DI
FORNITURA**

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 - CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: il Comparto Autonomie Locali per il lotto 1 ed il Comparto Scuola per il lotto 2, legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro;

Appaltatore/Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: APAC;

Accordo Quadro: l'Accordo Quadro stipulata tra l'APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta, in termini di massimale per le medesime Amministrazioni contraenti rispetto alle prestazioni non forfettarie;

Contratto attuativo o Contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l'Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (eventuale PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Data di Attivazione del servizio: la data di inizio di erogazione del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche della Provincia autonoma di Trento – comparto Autonomie locali e comparto Scuola, salvo diversa data concordata tra le parti, coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 7 del presente Capitolato amministrativo;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Importo Massimo Contrattuale: l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario come risultante dall'offerta economica;

Valore dell'Ordinativo di Fornitura: l'importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura;

Responsabile del Servizio: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in Accordo Quadro;

Offerta tecnica: il documento allegato all'Accordo Quadro, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Offerta Economica: il documento allegato all'Accordo Quadro, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Piano dei fabbisogni: documento prodotto dall'Appaltatore recante le informazioni di dettaglio per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'Accordo Quadro è regolato dai principi in esso contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nell'Accordo Quadro stesso.

2. L'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra l'Accordo Quadro ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

5. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo Quadro risultanti contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione dell'Accordo Quadro conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

6. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa all'erogazione - da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti - del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche della Provincia autonoma di Trento –

comparto Autonomie locali e comparto Scuola - CPV 79600000-0 – Servizi di assunzione per l'Importo Massimo Contrattuale.

2. Il Servizio si articola in un insieme di servizi digitali, servizi di consulenza e altri servizi a supporto, che coprono alcune fasi dello svolgimento di una procedura di concorso e precisamente la prova preselettiva e/o le prove scritte o pratiche e/o la prova orale, dal momento della convocazione dei candidati alla consegna della graduatoria in chiaro. La finalità è quella di assicurare una sempre maggiore digitalizzazione delle procedure concorsuali, per permetterne una più veloce realizzazione.

3. Il servizio ha esecuzione nella sede concorsuale, anche articolata su più edifici, individuata dall'operatore economico, all'interno del territorio provinciale.

4. L'Operatore economico deve garantire le attività come puntualmente dettagliate nel Capitolato tecnico.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

6. La stazione appaltante provvede a fornire con adeguato anticipo le informazioni relative alla programmazione delle procedure nonché tutte le altre informazioni relative alle domande di partecipazione pervenute, in modalità idonee a garantire gli adempimenti richiesti all'operatore economico e con le tempistiche compatibili con quanto previsto dall'offerta economica.

7. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto dell'Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo dell'Accordo Quadro. Come tale non vi è alcun minimo garantito e quindi non vi è certezza in ordine all'effettivo utilizzo dell'Accordo.

8. Unitamente all'erogazione del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, come definite al successivo art. 8, e nel Capitolato tecnico che sono necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

9. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.

10. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro

e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia raggiunto il quantitativo delle singole prestazioni oggetto dell'appalto, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare detto quantitativo sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione mediante scrittura privata.

11 . Quantificato l'importo di cui al precedente comma 2, nel limite ovviamente del quinto d'obbligo, la Stazione appaltante può destinare selettivamente detto importo ad una o più prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione dello stesso indicata dal successivo art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse dell'Accordo Quadro.
3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. L'Accordo Quadro, specifico per ciascun lotto, ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di n. 3 (tre) anni, con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, eventualmente incrementati ai sensi del precedente art. 3 comma 10, e salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dal medesimo ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
2. I singoli Ordinativi di Fornitura hanno durata della singola procedura concorsuale a cui si riferisce l'ordinativo stesso.

3. Su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed in base alle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni, i singoli Ordinativi di Fornitura possono essere preceduti dalla redazione a cura del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività.
4. Non sarà comunque possibile aderire all'Accordo Quadro emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto il quantitativo delle singole prestazioni oggetto dell'appalto., anche eventualmente incrementati ai sensi dell'art. 3, comma 10 o qualora l'Accordo Quadro sia giunto alla propria scadenza naturale.
5. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di ordinare al Fornitore l'avvio del Contratto di Fornitura in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire al Fornitore tramite PEC.
6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi e delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.
7. L'inizio di erogazione del servizio di informatizzazione dei concorsi/selezioni pubbliche deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, entro 10 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.
8. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione a ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari ad 2 anni per l'importo stimato in sede di determina a contrarre, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
9. Nell'ambito della finestra temporale di vigenza dell'Accordo quadro, l'Amministrazione eseguirà ordinativi specifici su Contracta in ragione delle proprie necessità.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro indicate nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e di quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto

costituisce grave inadempimento contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo Quadro equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo Quadro e di ricevere la reportistica necessaria;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;

8. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto:

- a) a garantire l'erogazione dei servizi ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- b) a redigere il Piano Dettagliato delle Attività, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se richiesto dalle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro conoscitivo;
- c) a dare avvio all'erogazione dei servizi, secondo il programma stabilito;
- d) ad eseguire i servizi conformemente a quanto proposto nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) a nominare il Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente Accordo Quadro, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;
- f) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo del servizio, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- g) a non sospendere l'erogazione dei servizi in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- h) ad assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- i) ad eseguire il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, segnalando al DEC dell'Accordo Quadro, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Accordo Quadro in via di esaurimento;
- l) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 8;

m) ad elaborare, su specifica richiesta di APAC o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC;

n) a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;

o) a trasmettere annualmente ad APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo all'Accordo Quadro al fine di:

a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;

b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza dell'Accordo Quadro, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta

elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza dell'Accordo Quadro, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità del servizio;
- informazioni circa l'Accordo Quadro;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. L'Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse dell'Accordo Quadro.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive.

5. Ove l'Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare l'Accordo Quadro, deve, tempestivamente e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora l'Appaltatore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e l'Appaltatore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia,

deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli Contratti attuativi dell'Accordo Quadro si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO DELL'ACCORDO QUADRO

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Piano dei Fabbisogni. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.

2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo al Contratto Attuativo – Ordinativo di fornitura, oltre al Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
3. I nominativi del Responsabile di Progetto e del Direttore dell'esecuzione sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile del Servizio oggetto dell'Accordo Quadro, comunicando ad APAC - prima della stipula dell'Accordo Quadro - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo del servizio che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico del servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC e alla singola Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

1. Il Direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per

quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

1.bis Per la disciplina dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. APAC e le Amministrazioni contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 26.

3. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni contraenti procedono al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, comunicano le proprie contestazioni anche ad APAC, che si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno alle comunicazioni di legge per tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Per la disciplina della sospensione dell'Accordo Quadro si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo Quadro si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Accordo Quadro si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2. I corrispettivi contrattuali applicati sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed

invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, la singola Amministrazione contraente rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

5. L'Amministrazione contraente provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

7. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

8. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato all'Appaltatore con l'Ordinativo di Fornitura.

9. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

8. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'Accordo Quadro, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'Ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

13. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Accordo Quadro successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. L'Appaltatore può chiedere il pagamento del saldo nelle more della

verifica, rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza annuale, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

15. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative all'Accordo Quadro richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

16. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dare attuazione alle indicazioni in tema di modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto e non è ammesso il subappalto a cascata. Resta fermo che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto
- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto, con l'evidenza della soglia di affidamento riservata alle piccole e medie imprese, motivata laddove risulti inferiore al 20%.

Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazioni Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

2. In sede autorizzativa dei contratti di subappalto, ove sono eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici proposti quali subappaltatori, le motivazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno valutate dalla Stazione appaltante che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (non meno del 20% di riserva alle piccole e media imprese).

3. I contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

f) ROL ed ex festività;

g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ARTICOLO 22 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 23 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato,

che possano in qualsiasi modo limitare l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APAC.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nel caso di integrazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.
7. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.
8. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".
 - b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra

garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione dei servizi, anche il codice CIG.

9. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall’Amministrazione.

ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale dell'Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura, a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00 (Euro Tremilioni/00)

5. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si

risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'Accordo quadro.

6. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 26 – PENALI

1. Con riferimento all'Accordo Quadro, in caso di inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) Call Center, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Capitolato: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 30,00 (trentai/00), per ogni ora di mancata operatività.

b) Reportistica, di cui all'art. 10 del presente Capitolato: in caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,5 per mille del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) Responsabile del Servizio e Responsabile tecnico, di cui al art. 12 del presente Capitolato: In caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile del Servizio o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

d) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione dei servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:

1. per ogni giorno di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. in caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio da un minimo di 3.000,00 ad un massimo di 8.000,00 euro, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'elenco di cui sopra in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione dell'Accordo Quadro o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Massimo contrattuale; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro o del Singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 29 del presente Capitolato Amministrativo

ARTICOLO 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 26 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, l'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione dell'Accordo Quadro, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto, ovvero, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo delle prestazioni documentabile in termini oggettivi superiore al 5 % (cinque per cento), i prezzi offerti sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento. In tal senso il predetto valore del 5% costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

2. I prezzi di cui al precedente comma 1 sono aggiornati con cadenza annuale, decorso un anno dall'aggiudicazione, assumendo come riferimento l'indice ISTAT trimestrale relativo all'Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale riferito al periodo in cui è intervenuta l'aggiudicazione.
3. Per il calcolo dell'aggiornamento, decorso il primo anno, si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice del trimestre che comprende il mese dell'aggiudicazione, rispetto al medesimo indice del trimestre nell'anno successivo, rettificata ai sensi del precedente comma 1, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento.
4. L'esito dell'aggiornamento, sia essa su istanza sia essa d'ufficio, viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'Appaltatore, che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC.
5. Ove l'aggiornamento di cui al precedente comma 4 comporti una previsione di spesa superiore rispetto alla stima operata in sede di appalto, il nuovo scenario di prezzi e di spesa sarà sancito con apposito Atto aggiuntivo all'Accordo quadro.
6. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura si applica l'art. art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina specificata recata nel testo dell' Accordo Quadro.

ARTICOLO 30 – RECESSO

Per la disciplina del recesso dell'Accordo Quadro e/o del singolo Contratto di Fornitura si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'Amministrazione provinciale, a seconda del Comparto di riferimento, o presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del

Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

2. L'Aggiudicataria si impegna a comunicare ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo.

2. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell'APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti, che hanno diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") ed, a tal fine, impartiscono proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" al presente Capitolato amministrativo, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. L'Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica all'Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con l'Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi

o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni dell'Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI LOGISTICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE SELEZIONI PUBBLICHE DI PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMPARTO AUTONOMIE LOCALI (LOTTO 1) E COMPARTO SCUOLA (LOTTO 2)

- CAPITOLATO TECNICO -

INDICE:

1. OGGETTO

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E LOGISTICA

2.1 SERVIZI LOGISTICI

2.1.1 LA SEDE DELL'INIZIATIVA CONCORSUALE

2.1.2 LA DOTAZIONE STRUMENTALE

2.2 I SERVIZI DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.2.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

2.2.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

2.2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN SEDE DI PROVE CONCORSUALI

2.2.4 ATTIVITÀ CONSULENZIALE ED AMMINISTRATIVA POST PROVE CONCORSUALI

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO

3.1 LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLE INIZIATIVE CONCORSUALI - SIDIC

3.2 In dettaglio: LE FUNZIONI PROPEDEUTICHE ALLE PROVE SCRITTE

3.2.1 LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

3.3 In dettaglio: LE PROVE SCRITTE

3.3.1 LA REDAZIONE DELLE TRACCE DELLE PROVE

3.3.2 LA PRIMA ACQUISIZIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI

3.3.3 LA GESTIONE DEGLI ELABORATI PER LA LORO VALUTAZIONE E CONSERVAZIONE

3.4 LA PROVA ORALE

3.4.1 PREDISPOSIZIONE PROVA ORALE

3.4.2-SVOLGIMENTO PROVE

1. OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di logistica e della gestione informatizzata dei concorsi e altre selezioni pubbliche, svolte in presenza, finalizzate all'assunzione di personale della Provincia autonoma di Trento - comparto Autonomie locali e comparto scuola.

L'attività oggetto dell'appalto riguarda alcune fasi dello svolgimento di una procedura di concorso che riguardano

A) l'individuazione e gli oneri connessi all'utilizzo della/e sede/i concorsuale/i e l'allestimento di quest'ultima/e con le attrezzature economiche (sedie, banchi, tavoli di lavoro, ...), e la collaborazione nell'esecuzione della procedura di concorso: in ogni caso la/le sede/i sono situate sul territorio del comune di Trento;

B) la gestione informatizzata, attraverso un proprio sistema hardware e software, di:

1. attività amministrative propedeutiche all'esecuzione delle prove (es. evidenza candidati con bisogni speciali, convocazione, verifica identità, attribuzione casuale delle postazioni, assegnazione credenziali per l'anonimato delle prove, ...);
2. somministrazione delle prove scritte, comprese le preselettive, ove previste;
3. correzione automatizzata degli elaborati con quesiti sì/no o scelta multipla;
4. attribuzione dei punteggi di tutte le prove, comprese le preselettive, (scritte, orali, pratiche, ...) ai fini delle graduatorie di merito;
5. attività amministrative successive all'esecuzione delle prove (es. conservazione degli elaborati concorsuali e dei verbali di commissione, gestione degli accessi, ...);

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E LOGISTICA (capitolo 1, lettera A).

Le attività sono rese dall'Operatore economico a favore delle seguenti strutture della Provincia autonoma di Trento - di seguito anche "Amministrazione"-:

a) Servizio per il personale (lotto 1);

b) Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola (lotto 2).

Per entrambi i lotti, l'Operatore economico fornisce in tutti i casi all'Amministrazione un pacchetto completo come declinati nel precedente paragrafo; rimane in capo all'Amministrazione l'eventuale opzione di integrare le risorse umane dedicate alle attività di accoglienza e sorveglianza, come sotto specificato.

2.1 SERVIZI LOGISTICI

2.1.1 LA SEDE DELL'INIZIATIVA CONCURSUALE

Per tutte le iniziative concorsuali l'Operatore economico è chiamato ad acquisire la disponibilità e ad allestire, con singole postazioni di lavoro o altra idonea configurazione, la sede concorsuale, anche articolata su più edifici, per l'esecuzione delle prove in presenza, secondo le necessità proprie delle singole iniziative concorsuali e rappresentate dall'Amministrazione in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'inizio, con comunicazione formale alla pec dell'Operatore economico. Rimangono in carico all'Operatore, oltre all'allestimento, tutti gli oneri (affitto, riscaldamento, impianto audio...) connessi all'utilizzo della/e sede/i concorsuale.

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'Operatore economico la preventiva verifica che la sede concorsuale risulti idonea, senza barriere ed in conformità con la normativa vigente in termini di salute e sicurezza. Lo stesso garantisce che la sede concorsuale sia dotata delle necessarie infrastrutture fisiche e tecnologiche per il regolare svolgimento delle iniziative concorsuali attraverso il proprio sistema di gestione informatizzata.

2.1.2 LA DOTAZIONE STRUMENTALE

L'Operatore economico è impegnato a mettere a disposizione:

- la strumentazione tecnologica integrata (hardware e software di cui si dirà più diffusamente al successivo capitolo 3 – Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali), la quale dovrà essere utilizzata dai candidati per l'esecuzione delle prove previste nell'iniziativa concorsuale, in maniera egualitaria dal punto di vista delle caratteristiche tecniche;
- la strumentazione tecnologica di natura speciale, in favore solo di una parte dei candidati bisognosi per consentire a soggetti necessitati di partecipare all'iniziativa concorsuale.

OPZIONE: Ove si presenti la necessità di strumentazione tecnologica di natura speciale - che deve in ogni caso ritenersi del tutto straordinaria - e la Commissione del concorso lo ritenga utile e più confacente, l'Amministrazione può chiedere all'Operatore economico di verificare semplicemente la compatibilità e l'interoperabilità di dotazioni personali con la strumentazione tecnologica integrata (hardware e software di cui si dirà al successivo capitolo 3 – Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali). In questo caso, se la verifica è positiva, l'Operatore economico è esentato dalla ricerca di dotazioni da mettere a disposizione.

- l'arredo necessario per l'allestimento di idonee postazioni di lavoro (attrezzature economiche), ove i candidati sono chiamati ad eseguire le prove dell'iniziativa concorsuale secondo le seguenti specifiche tecniche:

- ⌚ tavolino con base di appoggio adeguata (es. 60cm*40cm);
- ⌚ sedia tipo scolastica impilabile;
- ⌚ eventuale presa elettrica;

- l'arredo necessario per le attività di accoglienza e vigilanza:

- ⌚ tavoli con base di appoggio adeguata (es. 180cm*60cm) e relative sedie;

- le dotazioni strumentali idonee per consentire ai candidati che si trovino in una sede fisica diversa da quella principale dove si trova il Presidente della Commissione, di verificare visivamente in tempo reale quanto accade nella sede principale, ove sia previsto il requisito della contemporaneità delle esecuzioni delle prove concorsuali:

- ⌚ diffusione audio
- ⌚ diffusione video

2.2 I SERVIZI DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.2.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Operatore economico, in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa concorsuale, il servizio di accoglienza da condurre con proprio personale allo scopo formato, nel numero stabilito dall'Amministrazione e nel rispetto di quanto riportato in sede di offerta economica. Il personale individuato dovrà attenersi alle direttive della Commissione d'esame e a quanto stabilito del bando di selezione e almeno il 50% del personale impiegato nel singolo concorso, dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale.

Il servizio di accoglienza s'intende sempre compreso e a carico dell'Operatore economico, con qualsiasi numero di candidati e secondo quanto stabilito nell'offerta economica. Nel caso l'elevato numero di candidati rendesse necessaria, nell'ambito della stessa prova, l'effettuazione di più sessioni, il numero minimo di risorse messe a disposizione dall'operatore economico (una ogni 20

o 25 candidati) si intende riferito non al numero complessivo dei candidati iscritti, ma a quello dei candidati convocati in ogni singola sessione.

L'Amministrazione, in riferimento alle caratteristiche della sede dell'attività concorsuale o qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dell'Operatore economico, può richiedere la messa a disposizione di ulteriori risorse aggiuntive al fine di garantire lo svolgimento celere e ordinato della fase di accoglienza dei candidati.

La fase di accoglienza presso la sede concorsuale prevede le attività finalizzate a verificare che il candidato sia ammesso a sostenere la prova nella sede concorsuale indicata, a gestire in modalità ottimale le procedure di accesso e ad impiegare le soluzioni implementate nel Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali, di cui al successivo capitolo 3, nel rispetto della disciplina indicata nel Bando concorsuale.

Nella fase di accoglienza il personale dell'Operatore economico collabora con il personale dell'Amministrazione per il recupero della domanda dei candidati che si presentino alle prove con documentazione parziale o assente.

Il personale adibito all'accoglienza può essere chiamato a collaborare nella verifica della reportistica generata dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali in favore della Commissione di concorso (verifica informazioni su numero di candidati previsti, presenti, espulsi o rinunciatari, ...).

2.2.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Operatore economico, in tempo utile ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa concorsuale, il servizio di sorveglianza da condurre con proprio personale allo scopo formato, nel numero stabilito dall'Amministrazione, che dovrà rispettare le direttive e le regole rispettivamente della Commissione d'esame e del Bando di selezione. Almeno il 25% di detto personale impiegato nel singolo concorso, dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale.

In sede di richiesta l'Amministrazione dettaglia il fabbisogno di personale stimato per l'iniziativa concorsuale e l'Operatore economico esegue tempestivamente ed in ogni caso entro 5 giorni dalla comunicazione un feedback di nulla osta e/o di proposta migliorativa in favore dell'Amministrazione.

L'attività di sorveglianza deve scongiurare che i candidati utilizzino, in qualsiasi momento dell'esecuzione delle prove, supporti, libri, appunti non ammessi e/o dispositivi di memorizzazione e/o comunicazione di qualsiasi tipo.

Rientra nell'attività di sorveglianza il controllo che i candidati non si scambino gli strumenti assegnati, modificando l'effettiva paternità degli elaborati nonché il controllo della corretta occupazione delle prestabilite postazioni di lavoro come abbinate al codice candidato.

Rientra nell'attività di sorveglianza l'esatto adempimento delle prestazioni che l'Amministrazione consegnerà all'Operatore economico rispetto alla ricognizione delle necessità e bisogni segnalati dai candidati attraverso il Sistema informatizzato della gestione delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3.

Rientra nell'attività di sorveglianza la verifica del rispetto delle tempistiche assegnate per l'esecuzione delle prove, considerati gli eventi straordinari segnalati dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali e l'eventuale presenza di candidati a cui vanno riconosciute deroghe disciplinate nel Bando del concorso consistenti in tempi aggiuntivi, anche differenziati tra loro, per lo svolgimento della prova.

Rientra nell'attività di sorveglianza la segnalazione di eventuali ostacoli nella partenza delle prove concorsuali, che deve correttamente avvenire in modo contemporaneo.

Anche per il servizio di sorveglianza vale quanto sopra specificato nel precedente paragrafo (servizio di accoglienza), in relazione al calcolo del numero minimo di risorse necessarie come fissato dall'offerta economica.

In ogni caso l'Amministrazione, in riferimento alle caratteristiche della sede dell'attività concorsuale o qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dell'Operatore economico, può richiedere la messa a disposizione di ulteriori risorse aggiuntive al fine di garantire un adeguato presidio dei locali dove si svolge la procedura.

2.2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN SEDE DI PROVE CONCORSUALI

Prima, durante e dopo la prova, l'Operatore economico è tenuto ad assicurare un'assistenza tecnica finalizzata a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici che i candidati utilizzano per lo svolgimento della prova. Qualora problemi tecnici riducano la fruizione del sistema informatico utilizzato da alcuni candidati, questi dovranno avere la possibilità di recuperare il tempo non fruito al fine di essere messi in condizione paritarie con gli altri concorrenti.

Il persona tecnico dell'Operatore economico può essere chiamato a collaborare con il personale dell'Amministrazione nella verifica tecnica sull'eventuale utilizzo improprio da parte dei candidati di qualsiasi accorgimento tecnologico che consenta di accedere ad informazioni non autorizzate.

2.2.4 ATTIVITÀ CONSULENZIALE ED AMMINISTRATIVA POST PROVE CONCORSUALI

L'Operatore economico assicura un'attività di assistenza e consulenza in favore del personale dell'Amministrazione per l'estrazione e l'elaborazione di dati dal Sistema informatizzato di gestione delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3 per la produzione di reportistiche periodiche e per l'eventuale integrazione informatica con il Sistema informativo dell'Amministrazione. Si tratta in generale di attività di analisi e sviluppo ad hoc di modesta entità che saranno valutate congiuntamente con l'Operatore economico.

L'Operatore economico assicura inoltre un servizio di natura amministrativa, in collaborazione con la Struttura dell'Amministrazione competente per la procedura concorsuale, che prevede l'interazione con i candidati che attivano l'accesso agli atti nella rispetto della normativa vigente, impegnandosi a fornire all'Amministrazione un primo riscontro alle richieste amministrative entro il termine di 5 giorni. Nello specifico, il singolo candidato deve poter aver accesso senza oneri alla propria prova nell'area a lui riservata, come dettagliato al successivo paragrafo 3.1, n. 9; nel caso di richieste di accesso su prove di altri candidati, l'Operatore economico si impegna a fornire gli elaborati all'Amministrazione nel termine sopra indicato (5 giorni), così come nel caso in cui l'accesso riguardi altra documentazione concorsuale che sia nella disponibilità dell'Operatore.

Proseguendo, l'Operatore economico assicura la messa a disposizione dell'attestato di partecipazione, in modalità telematica entro 24 ore dalla conclusione della prova o in tempo reale per i candidati che abbiano manifestato la loro urgenza.

L'Operatore economico assicura infine un servizio di natura amministrativa e di conservazione incentrato sul Sistema informatizzato delle iniziative concorsuali di cui al successivo capitolo 3, per cui si impegna a fornire all'Amministrazione, al termine di ogni procedura e in ogni caso allo scadere del rapporto contrattuale, tutti dati e la documentazione gestita e conservata durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO (capitolo 1, lettera B).

3.1 LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLE INIZIATIVE CONCORSUALI - SIDIC

La soluzione offerta dovrà comunque possedere i **seguenti requisiti di base**:

1. Integrabilità: le funzioni offerte dai diversi servizi possono interagire a monte o a valle con altre applicazioni/funzioni preesistenti dell'Amministrazione o che saranno realizzate successivamente e che con essi potranno/dovranno integrarsi. In tal senso il servizio fornito dovrà avere le caratteristiche di apertura e di interoperabilità.
2. Copertura concorsuale: le funzionalità descritte dovranno consentire la copertura delle diverse specificità delle prove previste per le differenti figure professionali per le quali la Amministrazione bandirà le procedure di concorso, sia quelle per figure dirigenziali che per quelle relative alle figure professionali, comprese quelle con profili tecnici specifici.
3. Accessibilità: le funzionalità richieste devono consentire e favorire la massima partecipazione dei candidati in termini di accessibilità ed usabilità dei sistemi predisposti, tenendo in considerazione che anche i candidati che possiedono disabilità dovranno essere messi in condizione di partecipare alle prove alle stesse condizioni degli altri.
4. GDPR: le funzionalità offerte dovranno rispettare le prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, in particolare a quelle riguardanti la disponibilità, la protezione, la sicurezza, l'efficienza e l'efficacia dei dati gestiti dalla soluzione informatica. Il Servizio dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03, Provvedimenti del garante, GDPR UE/2016/679).
5. Sicurezza tecnologica e procedurale: quanto fornito dovrà essere conforme allo stato dell'arte e alla normativa per quanto riguarda i livelli minimi di sicurezza e affidabilità, capacità elaborativa, risparmio energetico delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione. Le funzionalità offerte dovranno inoltre rispettare la trasparenza dal punto di vista procedurale, la sicurezza dal punto di vista informatico e l'inoppugnabilità dal punto di vista giuridico. A tal fine viene richiesto al Fornitore di dettagliare, in fase preliminare all'esecuzione, i principali meccanismi di sicurezza tecnologici adottati per le diverse funzionalità e le modalità di verifica da parte dell'Amministrazione e delle commissioni dei concorsi.
6. Multidevice: i servizi forniti potranno essere erogati con tipologie di dispositivi diverse in base alle differenti prove concorsuali. Ciascun concorso dovrà essere erogato con una sola tipologia di dispositivo, ivi inclusa la marca e il modello, con medesime caratteristiche tecnico-funzionali.
7. Resilienza informatica: la soluzione dovrà essere progettata in modo da offrire servizi immutabili ed inalterabili, e riducendo tutti i "fattori di rischio" relativi all'utilizzo della tecnologia. Ad esempio, si dovrà avere un servizio resiliente sia nel caso di indisponibilità delle reti di telecomunicazioni che dell'alimentazione elettrica.
8. Sicurezza di networking: l'operatore economico dovrà garantire che l'accesso alle tracce ed alle prove concorsuali sia assicurato da eventuali intromissioni informatiche esterne che possano interferire con la validità della prova e con la segretezza degli elaborati. Tale restrizione deve essere applicata anche al personale dipendente dell'operatore economico o delle società con le quali collabora.
9. Trasparenza: l'operatore deve garantire la disponibilità di un'area riservata raggiungibile da remoto, protetta da username e password o accessibile tramite identità digitale (Spid-CIE) per ciascun candidato, dove siano visibili la corrispondenza (per es. la lettera d'invito), l'esito della prova ed una funzione di "accesso agli atti" per la visione degli elaborati del candidato medesimo.

3.2 In dettaglio: LE FUNZIONI PROPEDEUTICHE ALLE PROVE SCRITTE

3.2.1 LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Una volta individuata la sede, in coordinamento con il competente Ufficio dell'Amministrazione, il **Sistema informatizzato delle iniziative concorsuali - di seguito "SIDIC"** per brevità – deve eseguire la convocazione dei candidati per lo svolgimento della/e prova/e prevista/e con indicazione precisa della/e sede/i del concorso e ogni altra utile informazione. Nella comunicazione ai candidati il SIDIC indica la modalità di gestione delle richieste di chiarimenti. La convocazione è effettuata dal SIDIC sulla base delle indicazioni e delle tempistiche fornite dall'Amministrazione.

Il SIDIC deve inoltre consentire di registrare in modo efficace tutte le esigenze che i partecipanti alla procedura comunicano, con particolare riferimento a richieste relative a condizioni non conosciute al momento di iscrizione al concorso (ad es. stato di gravidanza con necessità di essere ubicati vicino ai servizi, problemi di deambulazione e necessità di essere accolti, identificati e collocati in sede in modo rapido, necessità di tempi aggiuntivi per allattamento).

La gestione delle richieste pervenute deve avvenire in modo digitale con la possibilità di produrre report finali da consegnare all'Ufficio responsabile del concorso per consentire di effettuare analisi sui candidati coinvolti (chi e come ha effettuato la richiesta) e predisporre le relative risposte.

Nella comunicazione verso tali candidati dovranno essere esplicitate le eventuali procedure previste per coloro che presentino condizioni particolari:

- ⌚ Per le mamme con necessità di allattamento sarà indicata l'organizzazione della prova e quali sono gli spazi adibiti ad ospitare bambini ed accompagnatori.
- ⌚ Per i candidati che necessitano di assistenza sanitaria, in particolare per i candidati che durante lo svolgimento della prova necessitano di avere servizi di telemedicina e teleassistenza, sarà comunicato quali sono i luoghi in cui si svolgerà la prova e quali sono le procedure organizzative previste per lo svolgimento della stessa.
- ⌚ Per i candidati con disabilità per le quali il bando prevede particolari misure, sarà indicato quali sono le modalità previste per lo svolgimento della prova e dove troveranno assistenza nel momento in cui arriveranno presso la sede concorsuale. Saranno assicurate strumentazioni tecnologiche personalizzate per coloro che presentino la necessità di ausili per particolari limitazioni, come ad es. ridotta capacità visiva, ridotta capacità motoria. Inoltre, per i candidati con disabilità che sono eventualmente autorizzati dall'Amministrazione ad utilizzare propri dispositivi elettronici devono essere garantite le stesse condizioni degli altri partecipanti e, se prevista, la possibilità di avere a disposizione un redattore per l'inserimento della prova nel dispositivo informatico.

3.3 In dettaglio: LE PROVE SCRITTE

3.3.1 LA REDAZIONE DELLE TRACCE DELLE PROVE

Il SIDIC deve gestire tutte le tipologie di prove che si possono sostenere e che verranno disciplinate nell'ambito delle procedure selettive del personale dell'Amministrazione.

Si dà quindi atto che le prove potranno consistere in quiz sì/no, in domande a risposta multipla, in domande a testo libero e/o in una combinazione delle predette modalità.

La competenza della redazione delle prove è rimessa alla Commissione di concorso, unica autorizzata a conoscerne il testo. Pertanto la Commissione deve poter caricare nel SIDIC le predette prove in piena ed assoluta autonomia e segretezza. Il SIDIC deve poter essere

interconnesso con banche dati di questionari, quiz, ecc. per consentire alla Commissione di operare delle semplici estrazioni che facilitano la redazione del testo finale delle prove.

Il SIDIC dovrà essere comunque in grado di fornire alla Commissione se richiesto - attraverso le interconnessioni di cui al precedente paragrafo o avvalendosi di società certificate – prove attitudinali, vertenti cioè sulla logica numerica, matematica o verbale nonché su abilità linguistiche, deduttive o comportamentali e di gestire i medesimi nell'ambito delle prove.

In ogni caso il SIDIC deve garantire che i quesiti/quiz/domande, seppur identici per tutti i partecipanti ad una medesima prova, vengano presentati ai candidati in sequenza randomica diversa.

In tutti i casi in cui la traccia da sottoporre ai candidati non sia una sola, ma venga estratta tra quelle (di solito tre) predisposte dalla Commissione, il SIDIC deve garantire la funzionalità di mantenere anonime le tracce, farle risultare virtualmente in altrettante buste e permettere l'estrazione da parte di un candidato.

Nel caso in cui, a prova conclusa, venisse rilevato un errore nel testo della prova stessa (ad es. errata formulazione della domanda o più risposte corrette in caso di quiz...) potrà essere richiesta all'Operatore, senza oneri aggiuntivi, una nuova correzione degli elaborati sulla base di quanto deciso dalla Commissione esaminatrice in relazione all'errore rilevato

3.3.2 LA PRIMA ACQUISIZIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI

Per ciascuna prova il SIDIC dovrà consentire di acquisire in modo automatico quanto prodotto dal candidato. Dovrà sempre essere consentita al candidato la possibilità di ritirarsi in ogni momento dalla prova: in questo caso è necessario che il sistema fornisca funzionalità e meccanismi di sicurezza che facciano confermare, senza margini di dubbio, la volontà del candidato di ritirarsi dal concorso non consegnando la propria prova.

3.3.3 LA GESTIONE DEGLI ELABORATI PER LA LORO VALUTAZIONE E CONSERVAZIONE

Il SIDIC deve assicurare la sicurezza dell'archiviazione degli elaborati dei candidati, che dovranno essere accessibili solo alla Commissione, in sede di valutazione delle prove e successivamente al personale del Servizio per il personale per tutta l'attività di competenza, attraverso login e password con tracciamento di tutte le operazioni che riguardano la cartella informatica, in modo che sia impossibile modificare, sostituire e cancellare i documenti/prove del concorso, a vantaggio della corretta conservazione secondo le direttive dell'Amministrazione. Ciascuna prova dovrà essere associata e conservata in modalità anonima, associabile al candidato solo dopo la correzione della stessa. Nel caso di svolgimento di più prove consecutive il servizio dovrà garantire l'abbinamento delle varie prove al medesimo candidato sempre in modalità anonima associabile al candidato reale solo dopo la correzione delle stesse.

In caso di problemi tecnici del SIDIC, ivi comprese le periferiche interconnesse su cui operano i candidati del concorso, il sistema deve garantire funzionalità di backup e ripristino che consentano di poter continuare a svolgere la prova su un diverso dispositivo senza avere una riduzione del tempo a disposizione per il completamento della prova.

Il SIDIC deve consentire la correzione automatica degli elaborati in forma anonima ed in tempo reale qualora trattasi di prove concorsuali per le quali è possibile stabilire immediatamente, secondo le regole prefissate dal bando, le modalità di assegnazione dei punti per ogni domanda e quindi il calcolo del punteggio finale della prova.

Il SIDIC deve assicurare la correzione non automatica degli elaborati in forma anonima mediante opportuni meccanismi che consentano di poter visionare e valutare le singole prove e procedere

con l'attribuzione di giudizi e punteggi. Deve altresì rendere possibile la visione e la correzione delle prove alla Commissione di concorso in presenza o in videoconferenza con certificazione delle modalità di effettivo svolgimento delle riunioni.

Il SIDIC deve offrire la funzione di raccolta ordinata delle informazioni relative alla procedura concorsuale, anche attraverso format e reportistiche preconcordate con l'Amministrazione, finalizzata alla completezza dei verbali relativi a ciascuna singola seduta di correzione.

Il SIDIC deve assicurare la tracciatura informatica di ogni evento che riguardi gli accessi e le operazioni eseguibili sul sistema, in particolare le credenziali di chi opera, con certezza di data, ora e contenuto. Quindi il SIDIC è tenuto a conservare i log ed i documenti che costituiscono parte integrante delle procedure selettive. Ogni accesso di input/output al sistema dovrà essere tracciato e corredato da informazioni che garantiscano e conservino l'immutabilità nel tempo.

La proprietà e titolarità dei dati appartiene all'Amministrazione.

3.4 LA PROVA ORALE

3.4.1 PREDISPOSIZIONE PROVA ORALE

Il SIDIC deve essere in grado di supportare la Commissione del Concorso nella predisposizione della prova orale. Le domande predisposte dalla Commissione per la prova devono essere raccolte digitalmente e suddivise nei gruppi individuati dalla Commissione stessa.

3.4.2-SVOLGIMENTO PROVE

Il SIDIC deve consentire al candidato di poter estrarre a sorte una domanda da ciascun gruppo (la Commissione potrà stabilire un ordine di estrazione tra i gruppi oppure lasciare la scelta al candidato). Le domande, al momento dell'estrazione, devono risultare anonime. La domanda estratta non potrà essere sorteggiata da altri candidati. Il Fornitore deve fornire i Commissari di appositi strumenti (cartacei o digitali) in modo che la Commissione e il Segretario possano segnarsi le domande estratte.

Al termine di ciascuna giornata di prove il fornitore deve fornire un report con gli esiti della prova e di tutti i dati necessari alla formazione del verbale del concorso.

Al termine di tutte le prove orali il fornitore deve fornire l'elenco di tutte le domande estratte e non estratte dai candidati, suddivise per gruppi.

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione provinciale - settore reclutamento di personale sia del comparto Autonomie locali che del comparto Scuola – si trova nella necessità di dotarsi di un supporto esterno per seguire tutte le fasi organizzative di realizzazione delle prove selettive/concorsuali, incluso il reperimento e l'allestimento sede, con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di conclusione delle prove stesse e di ridurre in misura considerevole il lavoro delle commissioni esaminatrici.

Questa necessità è in linea con le modifiche normative introdotte a livello nazionale in materia di svolgimento di concorsi pubblici, che prevedono un processo digitalizzato che, oltre ai vantaggi sopra evidenziati, garantisca “... *l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, (...) l'integrità delle prove, la sicurezza e la tranciabilità delle comunicazioni*” (artt. 35 e 35-quater del D.lgs. 165/2001).

Esaminato il quadro delle cessazioni certe e presunte del prossimo triennio, e tenuto conto delle priorità di copertura dei posti che si renderanno vacanti in entrambi i Comparti, è stata elaborata una proiezione delle procedure da attivare nel prossimo triennio, alcune delle quali anche ad elevato numero di potenziali candidati. Vista la complessità degli obiettivi e l'esigenza di competenze specialistiche, non vi si sono all'interno dell'Amministrazione professionalità in grado di progettare e gestire un sistema che garantisca i risultati prefissati e si rende pertanto necessario avvalersi di una società specializzata ed esperta nel settore, da individuare attraverso una procedura aperta. All'operatore economico aggiudicatario sarà affidata, in regime di Accordo quadro, la completa organizzazione in presenza ed in modalità totalmente digitale delle prove concorsuali, lasciando comunque aperta, ne dovessero ricorrere i presupposti, la possibilità dell'effettuazione di eventuali prove da remoto.

L'appalto è diviso in due lotti, Comparto Autonomie Locali e Comparto Scuola relativi ciascuno ai due Comparti provinciali (Scuola e Autonomie locali), interessati al reclutamento di personale.

Ogni qualvolta si renda necessario, verrà richiesta all'operatore economico, mediante singoli contratti attuativi, l'erogazione del servizio.

L'oggetto del contratto prevede che l'operatore economico svolga le attività di seguito elencate, riferibili al codice CPV 79600000-0 – Servizi di assunzione:

- individuazione e allestimento della sede concorsuale con le attrezzature economali (sedie, banchi, tavoli di lavoro, ...) e le relative spese di gestione, se unica, o delle sedi in caso di alto numero di candidati e la collaborazione nell'esecuzione della procedura di concorso. La/le sede/i sono situate sul territorio del comune di Trento;
- gestione informatizzata, attraverso un proprio sistema hardware e software, di:
- attività amministrative propedeutiche all'esecuzione delle prove (es. supporto alla valutazione titoli, evidenza candidati con bisogni speciali, convocazione, verifica identità, attribuzione casuale delle postazioni, assegnazione credenziali per l'anonimato delle prove, ...);
- somministrazione delle prove scritte, comprese le preselettive, che possono consistere anche in test psico-attitudinali;
- correzione automatizzata degli elaborati con quesiti sì/no o scelta multipla;
- attribuzione dei punteggi di tutte le prove, comprese le preselettive, (scritte, orali, pratiche, ...) ai fini delle graduatorie di merito;

- attività amministrative successive all'esecuzione delle prove (es. conservazione degli elaborati concorsuali e dei verbali di commissione, gestione degli accessi, eventuale convocazione alle successive prove...).

Il personale oggetto di selezione rientra nelle figure contrattuali previste nei contratti relativi ai due comparti citati, rispetto ad iniziative che saranno via via bandite nel corso degli anni di vigenza dell'Accordo quadro, con i preavvisi in favore dell'aggiudicatario indicati in contratto.

MODULO OFFERTA TECNICA

LOTTO 1 (COMPARTO AUTONOMIE LOCALI)

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI LOGISTICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE SELEZIONI PUBBLICHE DI PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMPARTO AUTONOMIE LOCALI (LOTTO 1) E COMPARTO SCUOLA (LOTTO 2)

RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA:

RECRYTERA SRL

I) ELEMENTI MINIMI DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA *(compilazione obbligatoria; in caso di risposta negativa il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara)*

Descrizione elementi	Dichiarazione	
Impegno ad individuare ed allestire le sedi di concorso di cui al par. 2.1.1 del Capitolato tecnico, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle prove.	☒ SI	☐ NO
Impegno a mettere a disposizione la dotazione strumentale di cui al par. 2.1.2 del Capitolato tecnico.	☒ SI	☐ NO
Impegno a mettere a disposizione personale per attività di accoglienza di cui al par. 2.2.1 del Capitolato tecnico.	☒ SI	☐ NO
Impegno impegno a mettere a disposizione personale per attività di sorveglianza di cui al par. 2.2.2 del Capitolato tecnico.	☒ SI	☐ NO
Impegno a mettere a disposizione personale per attività di assistenza tecnica di cui al par. 2.2.3 del Capitolato tecnico.	☒ SI	☐ NO
Impegno a fornire un primo riscontro alle richieste amministrative di cui al par. 2.2.4 del Capitolato tecnico, entro il termine di 5 giorni.	☒ SI	☐ NO

II) ELEMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PREMIALI

Descrizione elementi	Offerta
1 – RIDUZIONE TEMPI DI PREAVVISO: L'operatore economico si impegna a dare disponibilità per individuazione ed allestimento sedi di concorso di cui al paragrafo 2.1.1 del Capitolato tecnico, con preavviso inferiore rispetto ai 30 giorni stabiliti da Capitolato. <i>Per l'attribuzione del punteggio si applicherà la seguente formula:</i> $Ci = (Ai/Amax) * \text{punti max attribuibili}$ <i>Dove:</i> <i>Ai = numero di giorni in riduzione dei tempi di preavviso di capitolato pari a 30 gg, offerto dal concorrente i-esimo (esempio: se il tempo di preavviso proposto fosse 28 la riduzione offerta da indicare a lato è 2)</i> <i>Amax= numero di giorni in riduzione più alto offerto in gara</i> <i>punti max attribuibili = 15 punti</i>	n. giorni di preavviso in <u>riduzione</u> offerto: 25

2 – RIDUZIONE TEMPI DI PRIMA RISPOSTA ALLE RICHIESTE AMMINISTRATIVE: L'operatore economico si impegna fornire il primo riscontro di cui al paragrafo 2.2.4 del Capitolato tecnico, con un numero di giorni ridotto rispetto ai 5 previsti dal Capitolato. <i>Per l'attribuzione del punteggio si applicherà la seguente formula:</i> $Ci = (Ai/Amax) * \text{punti max attribuibili}$ <i>Dove:</i> <i>Ai = numero di giorni in riduzione rispetto a tempo di preavviso di capitolato pari a 5 gg, offerto dal concorrente i-esimo (esempio: se il tempo di primo riscontro proposto fosse 2, la riduzione offerta da indicare a lato è 3)</i> <i>Amax= numero di giorni in riduzione più alto offerto in gara</i> <i>punti max attribuibili = 15 punti</i>	n. giorni per primo riscontro <u>in</u> <u>riduzione</u> offerto: 4
3 – QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA: L'operatore economico si impegna a mettere a disposizione il personale adibito all'accoglienza di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolato tecnico, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale. <i>Si(100%)</i> = impiego di personale diplomato in misura almeno pari al 100% del totale personale impegnato, 10 punti <i>Si(80%)</i> = impiego di personale diplomato in misura almeno pari al 80% del totale personale impegnato, 5 punti <i>No</i> = impiego di personale diplomato almeno pari al 50% del totale personale impegnato (minimo di capitolato), 0 punti	Impiego di personale diplomato per attività di accoglienza: ☒ SI (100%) ☐ SI (80%) ☐ NO
4 – QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA: L'operatore economico si impegna a mettere a disposizione il personale adibito alla sorveglianza di cui al paragrafo 2.2.2 del Capitolato tecnico, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale. <i>Si (50%)</i> = impiego di personale diplomato in misura almeno pari al 50% del totale personale impegnato, 10 punti <i>Si (40%)</i> = impiego di personale diplomato in misura almeno pari al 40% del totale personale impegnato, 5 punti <i>No</i> = impiego di personale diplomato in misura almeno pari al 25% del totale personale impegnato (minimo di capitolato), 0 punti	Impiego di personale diplomato per attività di sorveglianza: ☒ SI (50%) ☐ SI (40%) ☐ NO

5 – ESPERIENZA MATURATA IN ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE: Numero di incarichi relativi a servizi di digitalizzazione di attività procedurali e/o concorsi pubblici prestati e conclusi dall'operatore economico per Pubbliche amministrazioni nell'arco degli ultimi 3 anni. <i>Per l'attribuzione del punteggio si applicherà la seguente formula: $Ci = (Ai/Amax) * \text{punti max attribuibili}$</i> <i>Dove: Ai=numero di incarichi svolti per pubbliche amministrazioni offerto dal concorrente i-esimo Amax= numero massimo di incarichi svolti per pubbliche amministrazioni offerto in gara punti max attribuibili = 10 punti</i>	n. incarichi svolti per Pubbliche amministrazioni: 2398
6 – QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA: L'operatore economico si impegna a mettere a disposizione il personale adibito all'assistenza tecnica di cui al paragrafo 2.2.3 del Capitolato tecnico, con esperienza curriculare pertinente. Si(5) = di almeno 5 anni di esperienza, 3 punti a persona per un massimo di 9 punti Si(3) = di almeno 3 anni di esperienza, 2 punti a persona per un massimo di 6 punti No = con meno di 3 anni di esperienza, 0 punti <u>NB: nel caso di un numero di persone con esperienza di almeno 5 anni superiore a 3 unità, la differenza accede al punteggio Si(3)</u>	Impiego di personale esperto per attività di assistenza tecnica: ☒ SI (5) ☐ SI (3) ☐ NO
7 - REPORTISTICA MENSILE: L'operatore economico si impegna ad organizzare un sistema di controllo, su dati aggregati, da inviare all'Amministrazione a cadenza mensile, incentrato su un report che contenga le informazioni riassuntive relative all'utenza che accede alle prove concorsuali. Si = 6 punti No = 0 punti	Impegno a realizzare reportistica mensile: ☒ SI ☐ NO

8 - MISURE VOLTE AD INCENTIVARE LA PARITA' DI GENERE: L'operatore economico si impegna ad impiegare per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, personale di sesso femminile. <i>Si(50%) = impiego di personale di sesso femminile in misura almeno pari al 50% del totale personale impegnato, 10 punti</i> <i>Si(25%) = impiego di personale di sesso femminile in misura almeno pari al 25% del totale personale impegnato, 5 punti</i> <i>No = impiego di personale di sesso femminile in misura inferiore al 25% del totale personale impegnato, 0 punti</i>	Impegno ad impiegare personale femminile: ☒ SI (50%) ☐ SI (25%) ☐ NO
9 – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA': L'operatore economico è in possesso di idonea certificazione del sistema di qualità valida per attività inerenti servizi di digitalizzazione conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. <i>Si = 5 punti</i> <i>No = 0 punti</i>	Possesso di certificazioni di qualità: ☒ SI ☐ NO



Provincia autonoma di Trento

Stazione appaltante: Provincia Autonoma di Trento
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI LOGISTICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE SELEZIONI PUBBLICHE DI PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMPARTO AUTONOMIE LOCALI (LOTTO 1) E COMPARTO SCUOLA (LOTTO 2) e **numero registro di sistema:** PI045011-25

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	CODICE CPV	QUANTITÀ	UNITA' DI MISURA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	COSTO MANODOPERA S.A. (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITÀ IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 1 / LOTTO 2)
1	0	B592976C32	LOTTO 1 - COMPARTO AUTONOMIE LOCALI	79635000-4 - Servizi di centri di valutazione per reclutamento	1	A CORPO	1.109.350,00	0,00	0,00	867.576,60	867.576,60	 Nuovo modulo di offerta economica LOTTO 1.xlsx.p7m D954B5D3CECDD8119A2FC41E5DF861664715822FCDF5F85BB9CCBE15CC5954CD

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 867.576,60 €
RIBASSO: 0 %

Ragione sociale del Concorrente: Recrytera
Via Erasmo Piaggio, 35 - 66100 Chieti (Chieti)
C.F. 02743090694 P.IVA IT02743090694

ADRIANO VALENTE
Firmato digitalmente

NUOVO MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
 LOTTO 1 (COMPARTO AUTONOMIE LOCALI)

La Recrytera S.r.l., con sede in Chieti (CH), Via Erasmo Piaggio, n. 35 tel. 0287197416

codice fiscale 02743090694, partita IVA n. 02743090694,

rappresentata da Adriano Valente, nella sua qualità di legale rappresentante,

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

(mandante) il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____, n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale _____
 (mandante) il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____, n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale _____
 (mandante) il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____, n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale _____

Formula/no la seguente offerta economica:							
COD-	TIPOLOGIA CONCORSO	n. candidati o n. ore o n. prove attitudinali	QUANTITA' STIMATA DI CONCORSI NEL TRIENNIO	BASE D'ASTA Euro/candidato o Costo orario o Costo prove attitudinali	VALORE APPALTO	VALORE UNITARIO OFFERTO	VALORE COMPLESSIVO OFFERTO
TIPOLOGIA A MAX 1800 CANDIDATI							
		A	1	2	1 * 2 * A	3	1 * 3 * A
A1	ORGANIZZAZIONE CONCORSI CON SEDE ED ATTREZZATURA ECONOMALE A CARICO OE., FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA, ASSISTENZA PER INTERAZIONE/ACCESSO ATTI (comprensivo di accoglienza e sorveglianza: min. 1 risorsa ogni 25 candidati, inteso non come numero complessivo dei candidati iscritti, ma quello fissato per ogni singola sessione)	n. candidati 1800	2	€ 25,00	€ 90.000,00	€ 18,00	€ 64.800,00
A2 ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA – risorse aggiuntive FTE		n. ore 200		€ 23,00	€ 4.600,00	€ 18,50	€ 3.700,00
A3	MESSA A DISPOSIZIONE DI PROVE ATTITUDINALI	n. prove attitudinali 2		€ 100,00	€ 200,00	€ 99,00	€ 198,00
SUB-TOTALE TIPOLOGIA A					€ 94.800,00		€ 68.698,00
TIPOLOGIA B MAX 1000 CANDIDATI							
		A	1	2	1 * 2 * A	3	1 * 3 * A
B1	ORGANIZZAZIONE CONCORSI CON SEDE ED ATTREZZATURA ECONOMALE A CARICO OE., FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA, ASSISTENZA PER INTERAZIONE/ACCESSO ATTI (comprensivo di accoglienza e sorveglianza: min. 1 risorsa ogni 25 candidati)	n. candidati 1000	4	€ 26,00	€ 104.000,00	€ 19,70	€ 78.800,00
B2 ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA – risorse aggiuntive FTE		n. ore 300		€ 23,00	€ 6.900,00	€ 18,50	€ 5.550,00
B3	MESSA A DISPOSIZIONE DI PROVE ATTITUDINALI	n. prove attitudinali 3		€ 100,00	€ 300,00	€ 99,00	€ 297,00
SUB-TOTALE TIPOLOGIA B					€ 111.200,00		€ 84.647,00
TIPOLOGIA C MAX 500 CANDIDATI							
		A	1	2	1 * 2 * A	3	1 * 3 * A
C1	ORGANIZZAZIONE CONCORSI CON SEDE ED ATTREZZATURA ECONOMALE A CARICO OE., FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA, ASSISTENZA PER INTERAZIONE/ACCESSO ATTI (comprensivo di accoglienza e sorveglianza: min. 1 risorsa ogni 25 candidati)	n. candidati 500	11	€ 32,00	€ 176.000,00	€ 23,00	€ 126.500,00
C2 ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA – risorse aggiuntive FTE		n. ore 250		€ 23,00	€ 5.750,00	€ 18,50	€ 4.625,00
C3	MESSA A DISPOSIZIONE DI PROVE ATTITUDINALI	n. prove attitudinali 5		€ 100,00	€ 500,00	€ 99,00	€ 495,00
SUB-TOTALE TIPOLOGIA C					€ 182.250,00		€ 131.620,00
TIPOLOGIA D MAX 150 CANDIDATI							
		A	1	2	1 * 2 * A	3	1 * 3 * A
D1	ORGANIZZAZIONE CONCORSI CON SEDE ED ATTREZZATURA ECONOMALE A CARICO OE., FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA, ASSISTENZA PER INTERAZIONE/ACCESSO ATTI (comprensivo di accoglienza e sorveglianza min. 1 risorsa ogni 20 candidati, in ogni caso non meno di n. 3 risorse)	n. candidati 150	16	€ 44,00	€ 105.600,00	€ 42,00	€ 100.800,00
D2 ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA – risorse aggiuntive FTE		n. ore 400		€ 23,00	€ 9.200,00	€ 18,50	€ 7.400,00
D3	MESSA A DISPOSIZIONE DI PROVE ATTITUDINALI	n. prove attitudinali 12		€ 100,00	€ 1.200,00	€ 99,00	€ 1.188,00
SUB-TOTALE TIPOLOGIA D					€ 116.000,00		€ 109.388,00
VALORE TOTALE A BASE D'ASTA PER 3 ANNI					€ 504.250,00	VALORE TOTALE OFFERTO PER 3 ANNI	€ 394.353,00
opzione per c.d. quinto d'obbligo					€ 100.850,00	valore offerto per opzione c.d. quinto d'obbligo	€ 78.870,60
opzione di revisione prezzi					€ 60.510,00	valore offerto per opzione di revisione prezzi	€ 47.322,36
opzione di proroga per 2 anni					€ 336.166,67	valore offerto per opzione di proroga 2 anni	€ 262.902,00
quinto d'obbligo su proroga					€ 67.233,33	quinto d'obbligo su proroga	€ 52.580,40
revisione prezzi su proroga					€ 40.340,00	revisione prezzi su proroga	€ 31.548,24
VALORE TOTALE STIMATO DEL LOTTO					€ 1.109.350,00	VALORE TOTALE OFFERTO PER IL LOTTO	€ 867.576,60

N.B.: FIRMARE DIGITALMENTE

ATTENZIONE: QUESTO VALORE VA INSERITO NELL'OFFERTA ECONOMICA ("PREZZO OFFERTO PER UM/IVA ESCLUSA") SU PIATTAFORMA CONTRACTA.

NB: E' NECESSARIO
 COMPIRE TUTTI
 I CAMPI EVIDENZIATI
 IN GIALLO

Mod. (R.1)

Ed. 1-2022

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra

Provincia autonoma di Trento, (dati di contatto del referente:.....)

e

....., **[da valutare]** con sede legale in
, P. IVA / nato a,
 C.F....., (dati di contatto del referente:.....)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che:

- tra la **Provincia autonoma di Trento** e la/il intercorre un rapporto di, in forza del/della contratto/convenzione sottoscritto/a tra le Parti in data
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte della/del, di dati personali di cui la **Provincia autonoma di Trento** è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, *"Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- a seguito delle garanzie offerte **[se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, o le Certificazioni dallo stesso ottenute]** e delle dichiarazioni rilasciate **[ad es: menzionare il fatto di non aver subito attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5 anni, o altro periodo adeguato]** dalla/dal, in forza di quanto previsto al

considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

**Tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene quanto segue.**

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 3 – Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile concernono **[vedi le definizioni di cui all'art. 4, nn. 13), 14), 15), all'art. 9 e all'art. 10 del Regolamento, specificando – per ciascuna tipologia individuata (“comuni”, “particolari categorie”, “sanitari”, “biometrici”, “genetici”, “relativi a condanne penali e reati”) – i dati trattati dal Responsabile]**
.....; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano:;;

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di **[specificare la finalità del trattamento]**
e potrà effettuare, **[opzione]** con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: **[specificare le operazioni consentite]** raccolta¹, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, **[attenzione alla selezione di quelle in riquadro!]** comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione.

[fatti salvi casi particolari] La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto.

¹ Se il Responsabile è delegato anche a tale operazione di trattamento, avendo il primo contatto con l'interessato, potrà/dovrà fornire l'informativa del Titolare per suo conto. N.B.: la ricezione dei dati (trasmessi dal Titolare) da parte del Responsabile, invece, non può considerarsi “raccolta”.

Art. 4 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi europei (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della *privacy policy* del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. Il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano i dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;

b) oltre ad assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, adottare tutte le misure richieste ai sensi del medesimo articolo dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Ciò premesso, il Responsabile dichiara di mettere in atto almeno le seguenti misure tecniche ed organizzative: **[per la relativa compilazione, vedi Nota A in calce]**

.....
.....

..... Qualora il trattamento riguardasse dati ex artt. 9 e/o 10 del Regolamento, il Responsabile applica le seguenti limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari:

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello **[opzioni: in relazione alla delicatezza del trattamento e ai costi, scegliere i seguenti livelli]** “minimo”/“standard”/“alto” di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi

pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo *Data Protection Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti.

In particolare, relativamente alla predisposizione della valutazione di impatto, nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;

f) in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché

le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè alla Struttura provinciale di merito, inviando il rapporto di *data breach* anche alla Struttura provinciale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a quanto previsto dalla specifica *policy* provinciale in tema di *data breach* che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), qualora gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la Struttura provinciale direttamente coinvolta e a cui compete la decisione, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere;

g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, **[opportuno]** oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, provvedere alla nomina del *Data Protection Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida

del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento; *[un'ulteriore, eventuale, misura potrebbe consistere nell'individuazione, da parte del Responsabile, del "Data Privacy Correspondent", ovvero di un suo dipendente che, occupandosi della compliance in materia di privacy, informi periodicamente il Titolare (Referente privacy) attraverso un report sulle attività svolte (controlli, formazione, ecc.), magari con allegazione di documenti che provino tali adempimenti]*

h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30.2 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

l) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare (concernente, ad esempio, la restituzione dei dati), provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (certificando al Titolare di aver ottemperato in tal senso), a meno che il

diritto europeo o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli. Sino a quando i dati non sono cancellati (o restituiti), il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Contratto.

Art. 5 – [OPZIONE 1, autorizzazione preliminare specifica] Il Responsabile non può subcontractare a un sub-Responsabile i trattamenti da effettuare per conto del Titolare conformemente al presente Contratto senza la previa autorizzazione specifica scritta dello stesso Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [precisare il congruo periodo di tempo] giorni prima di ricorrere al sub-Responsabile in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-Responsabili autorizzati dal Titolare sono allegati al Contratto. Le Parti tengono aggiornato tale allegato.

[OPZIONE 2, autorizzazione scritta generale] Il Responsabile ha l'autorizzazione generale del Titolare per ricorrere a sub-Responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile informa specificamente per iscritto il Titolare di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili con un anticipo di almeno [precisare il congruo periodo di tempo] giorni, dando così al Titolare il tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabile/i in questione. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della connessa disciplina nazionale. Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato

con il sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile si assicura che il sub-Responsabile rispetti gli obblighi a cui lo stesso Responsabile è soggetto a norma del Contratto e del Regolamento.

Il Responsabile comunica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile, degli obblighi contrattuali. Laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi contrattuali, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare.

Il Responsabile concorda con il sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Art. 6 – In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 7 – Il Contratto avrà termine il **[inserire lo stesso termine del rapporto contrattuale principale]**; in forza del collegamento con il/la contratto/convenzione di cui in premessa, la risoluzione o il recesso del/della stesso/a contratto/convenzione produrrà medesimo effetto sul presente Contratto.

Art. 8 – Fatte salve le disposizioni del Regolamento, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono ai sensi del Contratto, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole, o non sia risolto il Contratto stesso. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora si verifichi anche solo una delle

seguenti situazioni: (a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare ai sensi del comma precedente e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; (b) il Responsabile violi in modo sostanziale, o persistente, le presenti clausole, o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale, o delle prescrizioni dell'Autorità di controllo; (c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente, o della/e Autorità di controllo competente/i per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del Contratto, o del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale.

Il Responsabile ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, in conformità al precedente Art. 3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del Contratto il Responsabile, dovrà agire nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 4, lett. I).

Art. 9 – Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Provincia autonoma di Trento

.....

.....

.....

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 – diligenza professionale

Art. 5 – restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi

Art. 6 – limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 8 – Facoltà di risoluzione

Art. 9 – Foro competente

.....

INOTA A – si riporta l'elenco di cui all'allegato III della Decisione (UE) 2021/915 "Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati". Come ribadito anche dalla relativa nota esplicativa, "Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente". Pertanto, ogni misura di seguito indicata deve essere esplicitata con adeguata descrizione (ad esempio: "misure di protezione dei dati durante la trasmissione, mediante crittografia end-to-end...", oppure, "misure di identificazione e autorizzazione dell'utente, mediante password di almeno 12 caratteri alfa numerici..."). Nel caso delle misure organizzative, per eventuali esempi si rinvia alla lettura della Delibera G.P. n. 54/2019, rammentando come la formazione dei soggetti autorizzati, o l'adozione di un sistema di gestione privacy che preveda adeguate procedure nell'adempimento dei rispettivi compiti, rappresentino un possibile esempio. Per ulteriori esplicazioni delle misure di seguito indicate, vedasi anche le misure indicate nell'allegato B di cui al previgente D. Lgs. n.196/2003, nonché le soluzioni proposte nel riquadro in calce.

Devono essere descritte anche le misure tecniche ed organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

E' necessario rammentare, inoltre, che, per i trasferimenti a sub-Responsabili del trattamento, è necessario descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il sub-Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.]

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai Responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Esempi di possibili misure:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

Il Responsabile ha predisposto un Sistema di Gestione della Privacy ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha predisposto un Disaster Recovery Plan ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha predisposto un Business Continuity Plan ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha adottato un piano di formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica per i propri dipendenti ed è in grado di comprovare - Il Responsabile effettua un penetration test ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato] ed è in grado di comprovare - Il Responsabile adotta un sistema di log management sulle attività svolte dai propri dipendenti ed è in grado di comprovare - Il Responsabile effettua, ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato], una verifica sulle misure tecniche ed organizzative adottate per la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha adottato una policy di autenticazione e di gestione delle password [e/o] di gestione dei data breach ed è in grado di comprovare.